

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di interventi per il settore ittico ed il connesso dispiegamento degli effetti attesi alle imprese della pesca nelle aree definite dall'Obiettivo 1, anche allo scopo della salvaguardia dei livelli occupazionali, la dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è aumentata a carico del bilancio nazionale di 125 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno 2004. Il CIPE è autorizzato ad individuare, nell'ambito della nuova dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le risorse idonee a consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei programmi dell'Iniziativa Comunitaria Pesca affidati alla realizzazione o al controllo delle regioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 125 mila;

2004: — 100 mila.

◦ **36. 44** (ex 33. 69.) Folena, Bonito, Di Gioia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di interventi per il settore ittico ed il connesso dispiegamento degli effetti attesi alle imprese della pesca nelle aree definite dall'Obiettivo 1, anche allo scopo della salvaguardia dei livelli occupazionali, la dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è aumentata a carico del bilancio nazionale di 125 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno 2004. Il CIPE è autorizzato a individuare, nell'ambito della nuova dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le risorse idonee a consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei pro-

grammi dell'Iniziativa Comunitaria Pesca affidati alla realizzazione o al controllo delle regioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra - l'Ulivo.

◦ **36. 45** (ex 33. 68.) Folena, Bonito, Di Gioia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 36. 70.
DELLA COMMISSIONE.

Al comma 3-bis sostituire le parole: può essere previsto il rifinanziamento degli interventi, *con le seguenti:* è previsto il rifinanziamento degli interventi per il completamento del programma di meta-nizzazione del Mezzogiorno, *e alla fine del comma aggiungere le parole:* in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003, e pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Seguono compensazioni Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

0. 36. 70. 4. Nicola Rossi, Barbieri, Ventura, Agostini, Pistone.

Sostituire le parole: può essere previsto il rifinanziamento *con le seguenti:* è previsto il rifinanziamento pari a cento milioni di euro.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

0. 36. 70. 1. Morgando, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco, Boccia.

Sostituire le parole: può essere previsto *con le altre:* per e *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003, e 80 milioni per ciascuno degli anni 2004-2005.

Seguono compensazioni del gruppo DS-L'Ulivo.

0. 36. 70. 3. De Simone, Innocenti.

Sostituire le parole: può essere previsto
con le parole: è previsto.

0. 36. 70. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

36. 70. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. - 1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per lo Sviluppo dei Sistemi Produttivi Locali (FSSPL) e dei distretti industriali così come individuati dalle Amministrazioni regionali ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni.

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 100.000.000 di euro.

3. La concessione dei contributi a carico del Fondo alle Regioni avviene secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministero delle Attività produttive con proprio decreto sentita la conferenza Stato-Regioni.

4. Il Fondo finanzia prevalentemente iniziative mirate a favorire la diffusione della ricerca, dell'innovazione tecnologica e dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali.

5. Per l'anno 2003 il Fondo è destinato, in via prioritaria, al finanziamento di interventi ed iniziative da realizzarsi nei sistemi produttivi locali e nei distretti industriali del settore automobilistico.

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

36. 01 (ex 33. 03.) Morgando, De Franciscis, Lettieri, Ruggeri, Merlo.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. (Agevolazioni per la riqualificazione della rete distributiva e per lo sviluppo del commercio elettronico e per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi).

– 1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003. A tal fine, è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 150 milioni di euro per l'anno 2003.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale.

3-ter. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, come definite dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1998, nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del 2003. A tal fine è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2003. »

3. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di un'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al fondo la somma di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, finalizzata alla fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel predetto comma, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo. Per le attività commerciali di rivendita di generi di monopolio, per le gioiellerie e per gli impianti di distribuzione di carburanti d'imposta è determinato nella misura del 50 per cento del costo dei beni. »

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 325 milioni di euro per l'anno 2003, 75 milioni di euro per l'anno 2004 e 75 milioni di euro per l'anno 2005.

5. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

6. Ai fini della valutazione delle rimanenze di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche in deroga alle disposizioni ivi previste, per gli esercenti attività di vendita al minuto di articoli relativi al settore moda, è consentita per i relativi beni, dal periodo d'imposta successivo a quello della loro immissione sul mercato, la valutazione in misura ridotta rispetto al costo e, comunque, nei limiti seguenti:

a) primo anno, 100 per cento del costo;

b) secondo anno, 70 per cento del costo;

c) terzo anno, 50 per cento del costo;

d) quarto anno, 30 per cento del costo;

e) quinto anno, 10 per cento del costo;

f) dal sesto anno, valore pari a zero, a condizione che sia fornita idonea prova dell'avvenuta svalutazione o della eliminazione dei beni.

7. Per le finalità di cui al comma 6, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2003.

8. All'articolo 4, comma 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: « l'ammodernamento di impianti esistenti » aggiungere le seguenti: « , l'acquisto dell'immobile nel quale è esercitata l'attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto ».

9. Per le finalità di cui al comma 8, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2003.

10. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.

11. Per le finalità di cui al comma 10, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 15 milioni di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 390.000;

2004: + 75.000;

2005: + 75.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art.

70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali, apportare la seguente variazione:

2003: — 390.000;
2004: — 75.000;
2005: — 75.000.

36. 07 (ex 3200-bis/X/33.01). Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. (Agevolazioni per la riqualificazione della rete distributiva e per lo sviluppo del commercio elettronico e per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi).

— 1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003. A tal fine è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 150 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e *software* necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale.

3-ter. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi come definite dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. dell'11 febbraio 1998, nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del

2003. A tal fine è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2003 ».

3. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di un'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al fondo la somma di lire 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, finalizzata alla fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel predetto comma, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo. Per le attività commerciali di rivendita di generi di monopolio, per le gioiellerie e per gli impianti di distribuzione di carburanti d'imposta è determinato nella misura del 50 per cento del costo dei beni ».

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 325 milioni di euro per l'anno 2003, 75 milioni di euro per l'anno 2004 e 75 milioni di euro per l'anno 2005.

5. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il numero 7) è abrogato.

6. Ai fini della valutazione delle rimanenze di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche in deroga alle disposizioni ivi previste, per gli esercenti attività di vendita al minuto di articoli relativi al settore moda, è consentita per i relativi beni, dal periodo d'imposta successivo a quello della loro immissione sul mercato, la valutazione in misura ridotta rispetto al costo e, comunque, nei limiti seguenti:

a) primo anno, 100 per cento del costo;

b) secondo anno, 70 per cento del costo;

- c) terzo anno, 50 per cento del costo;
- d) quarto anno, 30 per cento del costo;
- e) quinto anno, 10 per cento del costo;
- f) dal sesto anno, valore pari a zero, a condizione che sia fornita idonea prova dell'avvenuta svalutazione o della eliminazione dei beni.

7. Per le finalità di cui al comma 6, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2003.

8. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.

9. Per le finalità di cui al comma 8, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 15 milioni di euro per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

36. 02 (ex 33. 07.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. *(Consolidamento dei debiti delle piccole e medie imprese ed incremento dotazione del fondo garanzia).* - 1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96, articolo 2, comma 100, lettera a), può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad

operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle PMI in tutto il territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 448 del 1998 sono attribuiti 11 milioni di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2003: - 11.000.

36. 08. (ex 3200-bis/X/42. 01.) Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

(A.C. 3200-bis - Sezione 13)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO ALLEGATO 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 37.

(Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, sulla base, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alla domanda del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'articolo 40. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

Allegato 1

(Articolo 37, comma 1)

ELENCO DELLE LEGGI CHE CONFLUISCONO NEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE

Legge n. 64 del 1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno

Legge n. 208 del 1998, art. 1, c. 1, Fondo aree depresse

Legge n. 488 del 1999, art. 27, c. 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego

Legge n. 388 del 2000, art. 8, credito di imposta investimenti, come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate

Legge n. 388 del 2000, art. 7, Credito di imposta incremento occupazione

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 37.

Sopprimerlo.

37. 1 (ex 34. 9. e 34. 12.) Grandi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Sgobio, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Cusumano, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.

1. A decorrere dall'anno 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze ha la disponibilità di una dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7000 milioni di euro per l'anno 2005, da ripartire con apposite delibere del CIPE tra gli interventi rivolti al Mezzogiorno.

* **37. 2** (ex 34. 46.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti, Benvenuto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.

1. A decorrere dall'anno 2003 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha la disponibilità di una dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7000 milioni di euro per l'anno 2005, da

ripartire con apposite delibere del CIPE tra gli interventi rivolti al Mezzogiorno.

* **37. 3** (ex 34. 67.) Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.

(Accelerazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate).

1. Al fine di accelerare gli investimenti nelle aree sottoutilizzate a decorrere dall'esercizio finanziario 2003 è istituito nel bilancio dello Stato il Fondo per le aree sottoutilizzate, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 3 miliardi di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Il CIPE, sulla base di un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione, elabora uno schema di delibera finalizzata a diversa ed ottimale allocazione delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1. Per gli investimenti pubblici si tiene conto, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; per gli incentivi, si ricorre a criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, ed a rispondere alla domanda del mercato.

3. Lo schema è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle commissioni competenti, che lo esaminano entro 15 giorni dal ricevimento.

4. Il CIPE approva definitivamente con propria deliberazione lo schema di delibera, tenuto conto del parere espresso dal Parlamento.

5. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 4 (ex 34. 7.) Morgando, Boccia, Meduri, Lettieri, Burtone, Molinari, Iannuzzi, Loiero.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Ferme restando le attuali competenze di ciascun ministero.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: economico e sociale, *aggiungere le seguenti:* tenendo conto dei livelli di risorse attribuite alle singole leggi di cui all'allegato 1 del primo comma stabiliti con la legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

37. 40 (ex 34. 76.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta Brusco, Degennaro, Mazzoni.

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: Legge 208 del 1998, articolo 1, comma 1, Fondo aree depresse.

37. 55 (ex 34. 78.) Savo, Collavini, Tarantino, Giancarlo Alfano, Patria, Perlini, Gigli.

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: Legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1, Fondo aree depresse.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la seguente voce:* Legge n. 208 del 1998 articolo 1, comma 1:

2003: 1.000.000;

2004: 1.000.000;

2005: 1.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

37. 7 (ex 34. 87.) Pistone, Sgobio.

Al comma 1, allegato 1, alla voce: Legge n. 208 del 1998, articolo 1, c. 1, Fondo aree depresse *aggiungere le seguenti parole:* ad eccezione degli interventi di cui alla legge n. 488 del 1992.

37. 56 (ex 34. 80.) Savo, Perlini, Gigli, Patria.

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: Legge n.488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 360 milioni di euro per l'anno 2003, di 360 milioni di euro per l'anno 2004 e di 6.300 milioni di euro per l'anno 2005.

all'articolo 50, comma 4, alla Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la seguente voce:* Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - cap 7212:

2003: + 40.000;

2004: + 40.000;

2005: + 700.000.

* **37. 14** (ex 34. 10.) Loiero, Morgando, Burtone, Boccia, Iannuzzi, Meduri, Lettieri, Annunziata, Molinari.

Al comma 1 all'allegato 1, sopprimere la voce: Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1 sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: 360 milioni di Euro per l'anno 2003, 360 milioni di Euro per l'anno 2004 e 6.300 milioni di Euro per l'anno 2005.

all'articolo 50, comma 3, alla Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - cap 7212:

2003: + 40.000;
2004: + 40.000;
2005: + 700.000.

* **37. 54** (ex 34. 55.) Scaltritti, Marras, Giudice, Misuraca, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: legge n. 488 del 1999, articolo 27, c.11, Autoimprenditorialità e autoimpiego;

Conseguentemente

all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali - (6.23.4 - Agenzia delle entrate, cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2002: - 75.000;
2003: - 75.000;
2004: - 75.000.

All'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 11,

Fondo per gli interventi per la imprenditorialità giovanile:

2003: 75.000;
2004: 75.000;
2005: 75.000.

◦ **37. 6** (ex 34. 11. e 34.38.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Agostini, Bersani, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge n. 488 del 1999 - articolo 27, comma 11:

2003: 75.000;
2004: 75.000;
2005: 75.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

◦ **37. 5** (ex 34. 86.) Pistone, Maura Cosutta.

Al comma 1, all'allegato 1, sopprimere la voce: Legge n. 388 del 2000, articolo 7, Credito di imposta incremento occupazione.

Conseguentemente,

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: »e, fermo restando« fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

37. 8 (ex 34. 24. e 34.44.) Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Mancini, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

Al comma 1, sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: 3 miliardi di euro per l'anno 2003, di 3 miliardi di euro per l'anno 2004 e di 1,8 miliardi di euro per il 2005.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 9 (ex 34. 30.) Stradiotto, Milana, Fioroni, Ruggieri, Lettieri, Molinari, Lusetti, Meduri.

Al comma 1, sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: 2.600 milioni di euro per l'anno 2003, di 2.600 milioni di euro per l'anno 2004 e di 2.600 milioni di euro per l'anno 2005.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

37. 10 (ex 34. 23. e 34.39.) Villetti, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Bersani, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

Al comma 1, sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: 2.500 milioni di euro per l'anno 2003, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2004 e di 10.000 milioni di euro per l'anno 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

37. 11 (ex 34. 83.) Russo Spina, Giordano, Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: 325 milioni di euro per l'anno 2003, di 325 milioni di euro per l'anno 2004 e di 6.925 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: Legge

n. 388 del 2000, articolo 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (3.2.3.17 - cap. 7150):

2003: 75.000;
2004: 75.000;
2005: 75.000.

37. 13 (ex 34. 2.) Alberta De Simone, Molinari, Adduce, Bonito, De Luca, Iannuzzi, Lettieri, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 fino a 2004 con le seguenti: 900 milioni di euro per l'anno 2003, di 900 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50 , Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 500.000;
2004: - 500.000;
2005: -.

37. 41 (ex 34. 70.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ciro Alfano, Meru, Grillo, Dorina Bianchi, Mongiello, Tanzilli, Brusco, Degennaro, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 fino a 2004, con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2003, di 600 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è soppresso.

37. 12 (ex 34. 57.) Luigi Pepe.

Al comma 1, aggiungere infine le parole: e di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, destinati alle aree obiettivo 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 15 (ex 34. 35, 34.13 e 3200-bis/X/34.2) Vernetti, Ruggeri, Ladu, Letta, Micheli.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, le amministrazioni statali possono utilizzare le disposizioni legislative indicate all'allegato 1, in quanto applicabili, accedendo al Fondo di cui al presente articolo per interventi riguardanti stabilimenti di lavoro siti nelle aree depresse del territorio nazionale, finalizzati all'ammodernamento di impianti e di linee produttive o di lavorazione, ovvero per miglioramenti tecnologici ed infrastrutturali, qualora ciò determini nelle aree territoriali interessate incrementi occupazionali diretti o indiretti o significative ricadute imprenditoriali».

37. 16 (ex 34. 26. e 34.50.) Ostilio, Picchio, Tucci.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: In via prioritaria la dotazione aggiuntiva è destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie.

***37. 17** (ex 34. 27.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie.

***37. 18** (ex 34. 29.) Molinari, Lettieri, Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Ruggieri, Milana.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie.

***37. 19** (ex 34. 43.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 2.

37. 20 (ex 34. 31.) Lusetti, Milana, Stradiotto, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggeri.

Sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a corrispondere, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) disoccupati da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

3. La retribuzione sociale di cui al comma 2 è corrisposta dal ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite le sue articolazioni territoriali.

4. Ai fini di cui al comma 2, è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali,

provinciali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di trentasei mesi, elevato a quarantotto per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

6. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 2.

7. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui al comma 24 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

8. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 2 e pari a 520 euro è corrisposta per dodici mensilità in un anno e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'istituto nazionale di statistica.

9. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

10. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa, i criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 2 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

12. Per gli stessi soggetti di cui al comma 2, della presente legge che siano conduttori del contratto di locazione della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari, istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996.

13. Per gli stessi soggetti di cui ai commi 11 e 12 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

14. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le

violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

15. Il cittadino che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 4 ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

16. Ferma restando la necessità di concludere mediante assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private l'esperienza dei lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e in campi innovativi come quelli indicati nel comma 24, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui al comma 24 e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

17. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma precedente, quando esso avviene per motivi diversi da quelli descritti nell'articolo 9 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

18. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 5, 6 e 7 è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al la-

voratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimi commi.

19. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni ovvero residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma precedente del presente articolo è elevato al 75 per cento.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 19 prevede un orario ridotto (*part-time*) il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

21. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 19 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 18 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

22. Il contributo versato ai sensi dei commi da 18, 19, 20 e 21 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro ventiquattro mesi dall'assunzione, fatta eccezione nel caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

23. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite in apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare

della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

24. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi, in particolare nei settori di pubblica utilità, come quelli della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali.

25. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.

26. Il periodo massimo di percezione del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

27. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma precedente è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni.

28. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; sono, altresì, abrogati tutte le norme, le leggi, i decreti legislativi relativi a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti a tempo indeterminato. Sono, altresì, abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

37. 39 (ex 34. 82.) Russo Spina, Bertinotti, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

◦ **37. 21** (ex 34. 20. e 34. 42) Maurandi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Picchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

◦ **37. 22** (ex 34. 4.) Morgando, Boccia, Meduri, Molinari, Lettieri, Iannuzzi, Annunziata.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: e per i fini di cui alla legge 26 agosto 1981, n. 536.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

37. 42 (ex 34. 56.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Lucchese, Cristalli, Marinello.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: e per i fini di cui al comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 67 del 1988.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

37. 43 (ex 34. 53.) Romano, Giuseppe Drago, Liotta, Grillo, Lucchese, D'Alia, Naro, Filippo Maria Drago, Giuseppe Gianni, Marinello.

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole da : con apposite delibere fino alla fine dell'alinea con le seguenti: con apposita delibera annuale del CIPE da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione del DPEF, adottata sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per le finalità di riequilibrio economico e sociale, ed in particolare per.

37. 58 (ex 34. 49) Massidda.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: CIPE adottate *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

37. 23 (ex 34. 85.) Michele Ventura, Montecchi, Amici, Sabattini, Bielli, Marone, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: economico e sociale, *aggiungere le seguenti:* in ogni caso modificando gli attuali parametri di riferimento e riconoscendo priorità assoluta al criterio indicato dal livello di disoccupazione registrato dall'ISTAT nelle regioni italiane, al fine di procedere, nella assegnazione dei fondi, in ordine decrescente con riguardo al livello di disoccupazione più elevato,

37. 24 (ex 34. 14.) Mastella, Pisicchio, Cusumano, Mazzuca Poggiolini, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: economico e sociale, *aggiungere le seguenti:* come parimenti per le finalità di cui al successivo comma 5-bis,

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel rispetto dei principi di indirizzo e di coordinamento costituzionalmente spettanti allo Stato e nel rispetto delle autonomie regionali, la destinazione delle risorse del Fondo, di cui al comma 1, è assegnata, secondo specifiche intese che il Governo è tenuto a promuovere con le Regioni dell'Obbiettivo 1, tenendo conto della seguente priorità: modifica e miglioramento delle condizioni strutturali dello sviluppo economico e sociale per la ottimizzazione nell'impiego delle risorse, con riferimento alla trasparenza dei mercati, alle azioni di contrasto alla criminalità organizzata, al controllo del territorio, alla snellezza ed efficacia dei servizi della Pubblica Amministrazione nei rapporti

con gli operatori economici ed i cittadini, alle condizioni generali di serenità e pacificazione sociale. Resta fermo il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni, nei casi di inadempienza agli impegni assunti e concordati nelle intese di cui al comma precedente.

37. 25 (ex 34. 15.) Mastella, Pisicchio, Cusumano, Mazzuca Poggiolini, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: secondo criteri e metodi volti *con le seguenti:* privilegiando gli strumenti di tipo automatico finalizzati.

37. 26 (ex 34. 6.) Morgando, Boccia, Meduri, Lettieri, Molinari, Burtone, Iannuzzi, Loiero.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: rapidità e semplicità, *aggiungere le seguenti:* anche con riferimento alle procedure di recupero delle risorse erogate ma non utilizzate,

37. 57 (ex 34. 48.) Massidda.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) per il sostegno di strutture organizzate da giovani nelle regioni dell'obbiettivo 1, come cooperative di lavoro o per associazioni temporanee di impresa, le quali, costituite nelle regioni dell'obbiettivo 1, siano disposte a trasferirsi anche temporaneamente, nelle regioni del centro e nord Italia a fini di lavoro.

37. 27 (ex 34. 16 e 34. 37) Mastella, Pisicchio, Cusumano, Mazzuca Poggiolini, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) per il sostegno a misure di impiego dei lavoratori socialmente utili - LSU ».

37. 28 (ex 34. 19.) Cusumano, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.